



COMUNE DI SCARNAFIGI
PROVINCIA DI CUNEO
ORGANO TECNICO COMUNALE

Verbale del 10 settembre 2021

Oggetto: provvedimento di verifica (conclusione della fase di verifica) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 4/2008

L'anno 2021 il giorno dieci del mese di settembre alle ore 11,00 si è riunito l'Organo Tecnico del Comune di Lagnasco (istituito con D.G. nr. 65 del 07/10/2009) formato dal Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Scarnafigi – Arch. RAVERA Graziella

premessi:

- che il comune di Lagnasco ha avviato una variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art.17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m. ed i. avente come modifiche i seguenti oggetti:
 - 1) Riperimetrazione con parziale stralcio di area residenziale esistente e aggiornamento modalità attuativa di area residenziale esistente;
 - 2) Incremento della capacità edificatoria in annucleamenti rurali esistenti;
 - 3) Aggiornamenti documentazione di P.R.G.;
- che per assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs 152/06 è stato redatto “il Rapporto Preliminare” conformemente all'allegato I del D.Lgs. 4/08, comprendente la descrizione della Variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante, al fine di verificare la necessità o meno di assoggettabilità a valutazione della Variante stessa;
- che sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare in:
 - Provincia di Cuneo, Settore Tutela Ambiente;
 - Arpa Piemonte, dipartimento di Cuneo - Attività istituzionale di produzione;
 - ASL CN 1, Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica;
- che il Rapporto Preliminare, con la documentazione urbanistica, è stata fatta pervenire ai soggetti competenti ai fini ambientali precedentemente elencati;
- che tra i soggetti consultati hanno fatto pervenire propri contributi:

- Provincia di Cuneo Det. Dir. prot. 1315 del 23/07/2021;
 - A.R.P.A. Piemonte si è espressa oltre la data consentita con nota prot. 75395 del 19/08/2021;
 - A.S.L. CN 1 nota prot. 67830 del 17/06/2021;
- che il Comune di Lagnasco ha individuato l’Organo Tecnico (con D.G. nr. 65 del 07/10/2009) quale soggetto atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti alla Variante Parziale 2 redatta ai sensi dell’art.17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m. ed i;

considerato:

- che con la presente e con le precedenti varianti si sono determinate variazioni delle singole aree urbanistiche rientranti nei limiti di legge fissati per i procedimenti ex lege;
- che con la presente variante si apportano specifiche modifiche alle zonizzazioni urbanistiche non determinanti la previsione di nuove aree insediative, bensì alcuni stralci relativi ad aree residenziali ed assegnazione di superfici edificabili in ampliamento di strutture produttive attualmente insediate ancorché non riconosciute cartograficamente sugli elaborati di Piano;
- che nel complesso non si modifica la dotazione delle aree a standard mantenendo l’attuale dotazione di piano;
- che anche per quanto attiene l’ambito residenziale la variante introduce variazioni che non vanno a modificare la CIR prevista, dunque si conferma la volumetria prevista da P.R.G.;
- che le zonizzazioni afferenti agli ambiti connessi alle previsioni del settore residenziale vengono sostanzialmente ad essere interessate con azioni di riduzione delle capacità edificatorie;
- che le zonizzazioni produttive non vengono ad essere interessate in quanto gli incrementi concessi interessano attività poste in ambiti rurali e mantenuti per congruità nella medesima identificazione urbanistica;
- che in riferimento al settore terziario non si prevedono interventi e pertanto viene confermato lo stato urbanistico vigente;
- che la variante consiste nell’adattare le previsioni vigenti al fine di facilitarne l’attuazione secondo le necessità emerse recentemente senza di fatto creare nuove previsioni insediative;
- che la variante si origina principalmente da interventi, già da tempo in essere, di completamento di attività artigianali che presentano attualmente condizioni di ampliamento e perfezionamento;

- che viene altresì perseguito l'obiettivo di non consumare nuovo suolo agricolo mantenendo le edificazioni in siti già previsti dallo strumento urbanistico vigente ed in particolare su aree edificate e/o compromesse o stretta contiguità a queste;
- che si vengono a determinare ricadute positive sotto il profilo sociale, economico ed occupazionale;

valutato:

- che tutti gli Enti consultati in fase di Verifica di VAS hanno espresso, in modo diretto, parere di non assoggettamento a Valutazione esplicitando specifiche valutazioni ai quali si rimanda per completezza;
- che la Provincia ha evidenziato aspetti di varia tipologia, con prevalente valenza urbanistica, richiamando comunque considerazioni generali a valenza ambientale ed ancora indicazioni generiche sulla componente acqua;
- che ARPA richiama la necessità di introdurre azioni di mitigazione per le previsioni di variante in particolare per gli ampliamenti artigianali. In riferimento a questo ultimo sito si richiede di prevedere opere di compensazione del consumo di nuovo suolo.
- che l'ASL non ha evidenziato criticità per quanto di sua competenza;

dispone

- di richiamare quanto discusso ai precedenti punti quale parte integrante del presente provvedimento;
- che la Variante Parziale 2 redatta ai sensi dell'art.17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m. ed i al P.R.I. del Comune di Lagnasco non debba essere sottoposta alla valutazione ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s. m. e della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016 richiamando espressamente i pareri resi dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati ed in quanto:
 - la Variante riguarda ambiti limitati e già interessati da previsioni urbanistiche previgenti;
 - la Variante non interferisce, con nuove previsioni, con aree protette di rilievo nazionale o regionale (SIC, ZPS, SIR) senza pertanto determinare particolari ricadute negative e neppure si prevedono interferenze dirette o indirette su aree con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale locale;
 - che le previsioni non determinano un particolare consumo del territorio operando su ambiti già previsti dal P.R.G.. Per le previsioni di ampliamento delle attività artigianali si evidenzia che viene ad essere implementata la capacità edificatoria in contiguità ai

tessuti già presenti e dunque interessanti ambiti antropizzati definendo un consumo di suolo limitato;

- che tale requisito è conferma che tutti i siti risultano essere dotati pertanto di tutte le urbanizzazioni necessarie;
- che i soggetti consultati ai fini ambientali sono concordi nell'esclusione della Variante dalla valutazione in quanto anch'essi ritengono che non paiano sussistere criticità ambientali di rilievo;
- che le previsioni determinano la necessità di integrazione delle Norme di Attuazione con disposti di carattere ambientale paesaggistico secondo quanto evidenziato anche nei pareri resi dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati.

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

Arch. Graziella Ravera

Documento firmato digitalmente

Determina 2021 / 1315 del 23/07/2021



2021/07.05.01/000031
DIRA61000 - 2021/70

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Oggetto: L.R. 5.12.1977, N. 56, ART. 17 COMMA 5 - COMUNE DI LAGNASCO: VARIANTE PARZIALE N. 2 AL PRG E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS, ADOTTATA CON DCC N. 10 DEL 31.05.2021 - PARERE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
RISSO ALESSANDRO il 23/07/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 7 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 26/07/2021.

Premesso che

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo", come modificato dalle LLRR 3/2013 e 17/2013, il Comune di LAGNASCO ha trasmesso copia alla Provincia della delibera di adozione e relativi elaborati della Variante Parziale n. 2 al PRG, comprensivi del documento di verifica per l'assoggettabilità a VAS – adottata con DCC n. 10 in data 31.05.2021 – per la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dello stesso art.17, alla compatibilità in rapporto al Piano Territoriale Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati e per il contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.

Il progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione e Rapporto preliminare;
- Norme di Attuazione e tabelle di zona;
- Tav. 3 – Progetto P.R.G. – Territorio comunale scala 1:5.000
- Tav. 4 – Progetto P.R.G. – Capoluogo scala 1:2.000
- Tav. 5 – Progetto P.R.G. – Dettagli centro antico scala 1:1.000

La Variante in argomento è finalizzata ad introdurre le seguenti modifiche:

1) Riperimetrazione con parziale stralcio di area residenziale esistente e aggiornamento modalità attuativa di area residenziale esistente

- a) riperimetrazione con parziale stralcio superficiale dell'area residenziale "di recente edificazione a capacità insediativa esaurita" R3, esistente a nord del concentrico. E' prevista la riconversione alla destinazione "agricola produttiva" E di una porzione di superficie attualmente a destinazione residenziale pari a mq. 354;
- b) revisione della modalità attuativa dell'area residenziale "di completamento" R4.1 esistente a sud del concentrico presso Via Tapparelli. Si intende inserire, quale alternativa all'attuale modalità mediante Strumento Urbanistico Esecutivo, la possibilità di attuazione dell'area tramite Permesso di Costruire Convenzionato.

2) Incremento della capacità edificatoria in annucleamenti rurali esistenti

- a) incremento della capacità edificatoria di un'attività artigianale esistente, posta all'interno dell'annucleamento rurale esistente lungo Strada Saluzzo. Viene richiesta la possibilità di incrementare per una quantità pari a mq. 700 di Superficie Coperta l'attuale dotazione. A tal fine viene effettuata una lieve riperimetrazione dell'annucleamento rurale esistente e, contestualmente, è prevista un'area ad uso verde privato inedificabile individuata con lo scopo di creare una zona di filtro tra l'ampliamento dell'attività artigianale e le strutture residenziali esistenti all'interno del medesimo annucleamento;
- b) incremento della capacità edificatoria di un'attività artigianale esistente, posta all'interno dell'annucleamento rurale esistente posto a ovest del territorio comunale lungo Strada Manta. Viene richiesta la possibilità di incrementare per una quantità pari a mq. 900 di Superficie Coperta l'attuale dotazione senza intervenire sulla perimetrazione.

3) Aggiornamenti documentazione di P.R.G

Data l'occasione di intervento sullo strumento urbanistico-vigente, in modo particolare sugli elaborati grafici facenti parte di quest'ultimo, si intende apportare un'ulteriore modifica derivante da aggiornamenti veri e propri di una indicazione riportata.

In relazione a quanto determinato dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte, viene rivista e aggiornata la perimetrazione del vincolo apposto ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 42/2004, relativo ai beni di interesse culturale, individuati all'interno di un'area del centro antico in Piazza Re Umberto I, per quanto concerne il Caseggiato Boyl presso il Castello, posto all'interno dell'area "di interesse storico-artistico-ambientale" R1. Viene altresì aggiornato e

individuato correttamente il vincolo di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 42/2004 relativa all'area circostante il Caseggiato Boyl presso il Castello.

Preso atto:

- del contenuto della deliberazione comunale di adozione della Variante Parziale e degli elaborati della stessa;
- della puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- della dichiarazione comunale in merito alla conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;
- della dichiarazione comunale in merito alla compatibilità della variante con i progetti sovracomunali;
- dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS contestualmente alla fase di adozione preliminare e della relativa documentazione di verifica;
- delle istruttorie dei Settori provinciali, che hanno rilevato quanto segue:

Settore Presidio del territorio - Ufficio Pianificazione Territoriale

Esaminati i contenuti della variante parziale in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la variante non presenti in generale elementi di criticità in rapporto ad esso.

Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta e tenuto conto delle verifiche effettuate dal Comune, si rende utile osservare quanto segue:

1) Riperimetrazione con parziale stralcio di area residenziale esistente e aggiornamento modalità attuativa di area residenziale esistente

- a) riperimetrazione con parziale stralcio superficiale dell'area residenziale "di recente edificazione a capacità insediativa esaurita" R3
Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.
- b) revisione della modalità attuativa dell'area residenziale "di completamento" R4.1
Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

2) Incremento della capacità edificatoria in annucleamenti rurali esistenti

- a) incremento della capacità edificatoria di un'attività artigianale esistente lungo Strada Saluzzo.
Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.
- b) incremento della capacità edificatoria di un'attività artigianale esistente lungo Strada Manta.
Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.
Gli annucleamenti rurali, normati all'art. 22 delle N.T.A., individuano "le borgate in cui, assieme alla residenza rurale, possono insediarsi funzioni di servizio e supporto al territorio agricolo circostante". In particolare, le destinazioni ammesse sono previste "all'interno di edifici già esistenti".
Si ritiene che l'incremento di capacità edificatoria, unitamente alla realizzazione di nuove strutture con conseguente riperimetrazione dell'annucleamento preesistente, non risulti in linea con le indicazioni dettate dalle Norme tecniche di attuazione all'art. 22, improntate al recupero e rifunzionalizzazione nell'ambito delle strutture esistenti e con la definizione dei criteri e le indicazioni procedurali per l'individuazione dei centri e nuclei abitati di cui alla comunicazione del competente assessorato regionale (B.U. n. 44 del 31/10/2013).

Determina 2021 / 1315 del 23/07/2021

Inoltre, risulta di difficile comprensione l'estratto delle urbanizzazioni presenti nelle aree in esame inserito nella Relazione tecnica. Tale documento risulta necessario per la verifica del rispetto delle condizioni previste per le varianti parziali all'art. 17, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Si segnala, infine, che la zona interessata dalla ripermimetrazione dell'annucleamento rurale posto lungo Strada Saluzzo, non risulta ricompresa nel Buffer regionale del "Monitoraggio del Consumo di suolo in Piemonte e, pertanto, occorre altresì procedere con la verifica del rispetto dei parametri inerenti il consumo di suolo.

Pertanto, si invita il Comune ad effettuare opportune ulteriori verifiche per la compatibilità della variante e ad individuare la procedura urbanistica più appropriata per attuare le previsioni in oggetto.

Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, per quanto riguarda l'incremento della capacità edificatoria dell'Area AR in Strada Saluzzo (SP 137), si ritiene osservare che, certamente l'ampliamento dell'area artigianale esistente porterà ad un aumento del traffico al bivio della strada comunale/locale con la SP 137; pertanto si ritiene necessario l'adeguamento dell'intersezione esistente alla normativa vigente (Nuovo Codice della Strada).

L'accesso dovrà rispettare l'art. 45 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada in particolare i commi 8 e 9, dovrà essere adeguatamente illuminato e provvisto della segnaletica conforme al Nuovo Codice della Strada, prima dei lavori dovrà essere richiesta la necessaria autorizzazione all'Ufficio Tecnico Provinciale Reparto di Saluzzo.

CONTRIBUTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS

Settore Tutela del territorio - Ufficio controllo emissioni ed energia

Le osservazioni del Settore Tutela Territorio si riferiscono ai seguenti comparti ambientali di competenza: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico.

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Nel contempo, si rammenta all'Amministrazione Comunale di richiedere la valutazione di impatto acustico, redatta ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, in sede di successivi procedimenti di competenza volti al rilascio dei permessi a costruire alle attività artigianali esistenti (qualora non siano espressamente escluse da tale incombenza secondo il DPR 227/2011 e la succitata DGR), oggetto di ampliamenti negli AR di Strada Saluzzo e Strada Manta.

Considerata, infatti, la vicinanza delle sopraccitate attività artigianali ad abitazioni residenziali e considerato che, dalle ridotte informazioni fornite con la Variante, non sono note le attività in parola, si rimanda all'Amministrazione comunale un'attenta valutazione della necessità di approfondimenti circa l'impatto acustico degli ampliamenti in progetto con l'attuale destinazione d'uso del territorio limitrofo.

Settore Risorse del territorio - Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque come esito istruttorio ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto **non debba essere sottoposta** alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
RISSO ALESSANDRO il 23/07/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 7 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 26/07/2021.

Determina 2021 / 1315 del 23/07/2021

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LR 56/77 e s.m.i..

Considerato che:

- nella variante parziale in oggetto non emergono evidenti incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale - approvato con D.C.R. n. 241-8817 in data 24.2.2009 - e con i progetti sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione è a conoscenza;
- quanto sopra evidenziato dagli Uffici costituisce formulazione di osservazioni e contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS ;
- il termine per il parere della Provincia scade in data 29.07.2021, essendo l'istanza pervenuta completa il giorno 14.06.2021, prot. n. 37821;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Costo n. 60225 "Programmazione territoriale" e non comporta impegni di carattere finanziario;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
RISSO ALESSANDRO il 23/07/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 7 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 26/07/2021.

Determina 2021 / 1315 del 23/07/2021

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visti:

- la LR 56/ 77 e s.m.i.;
- il Piano Territoriale Provinciale, approvato con DCR n. n. 241-8817 del 24.2.2009, divenuta esecutiva il 12 marzo 2009 con la pubblicazione sul BUR n. 10 del 12.3.2009;
- la Legge n. 56 del 7/4/2014;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto compatibile;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- **di considerare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
- **di esprimere**, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 2" al PRGC del Comune di LAGNASCO in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
- **di dare atto che** relativamente alle modifiche descritte al punto 2 occorrerà effettuare le necessarie, ulteriori, valutazioni in merito alla compatibilità della variante ed al rispetto delle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., richiamando le osservazioni puntualmente indicate dall'Ufficio Pianificazione Territoriale;
- **di dare atto che** relativamente alle restanti modifiche vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo;
- **di richiamare** le indicazioni dell'Ufficio Pianificazione Territoriale, del Settore Viabilità e dell'Ufficio controllo emissioni ed energia quali osservazioni ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i.;
- **di richiamare** i contributi espressi in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dal Settore Tutela del Territorio e dal Settore Risorse del Territorio, per i quali si ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica;
- **di trasmettere** al Comune di LAGNASCO il presente atto per i successivi provvedimenti di competenza.

Determina 2021 / 1315 del 23/07/2021

Il Dirigente
Dr. Alessandro Riso

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 7 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 25/07/2021. Firma _____

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
RISSO ALESSANDRO il 23/07/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.



Prot. n. 75395 del 19.08.2021

trasmesso esclusivamente via PEC a:

segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it

Comune di Lagnasco
Piazza Umberto I, n.2
12030 Lagnasco (CN)

Rif. Vs. prot. n. 3280/2021; prot. Arpa n. 54183/2021
DoQui: CN004104/ARPA – B2.04 – Comune di Lagnasco – H10_2021_01186 – B2.04 – Variante Parziale 11

OGGETTO: Variante Parziale 11 al P.R.G.C.
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.
Richiesta contributo di competenza

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto e al fine di rendere la consulenza e il supporto tecnico-scientifico ai sensi della normativa regionale vigente alle Amministrazioni chiamate a formulare i previsti atti, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza, come da relazione allegata alla presente.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Per il Dirigente Responsabile
della S.S. "Attività di Produzione Sud Ovest"
Dott. Ivo Riccardi
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: Marcello Morello
Data: 19/08/2021 09:22:29

Il Funzionario Istruttore
Maria Lisa Procopio
e-mail m.procopio@arpa.piemonte.it

Pagina 1 di 1

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 0171329211

dip.cuneo@arpa.piemonte.it - PEC dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.gov.it

STRUTTURA COMPLESSA "Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest"
Struttura Semplice H.10.02 "Attività di Produzione Sud Ovest"

CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

Pratica: H10_2021_01186
Risultato atteso: B2.04

Comune di Lagnasco – Provincia di Cuneo

Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
dell'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Variante Parziale 11 al P.R.G.C.

Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

Redazione	Collaboratore tecnico prof.le	Nome: Maria Lisa Procopio
Verifica e Approvazione	Responsabile attività istituzionali di Produzione	Nome: Ivo Riccardi

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 0171329211
dip.cuneo@arpa.piemonte.it - PEC dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.gov.it

1. Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di verifica di assoggettabilità, relativa alla proposta di Variante Parziale 11 presentata dal Comune di Lagnasco.

Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., ARPA Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell'Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico all'Autorità Competente per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

2. Obiettivi della Variante

Per quanto dichiarato, la proposta di Variante Parziale in oggetto prevede quanto segue:

1. Riperimetrazione con parziale stralcio di area residenziale esistente e aggiornamento modalità attuativa di area residenziale esistente

- 1.1. *Riperimetrazione con parziale stralcio R3*
Viene riconvertita alla destinazione "agricola produttiva" E una porzione di superficie attualmente a destinazione residenziale R3 pari a 354 m².
- 1.2. *Aggiornamento modalità attuativa area R4.1*
La modifica riguarda la modalità attuativa dell'area residenziale "di completamento" R4.1 esistente a sud del concentrico presso Via Tapparelli. All'interno delle tabelle di zona, per la suddetta area residenziale, risulta attualmente prevista la modalità attuativa mediante Strumento Urbanistico Esecutivo. Al fine di poter giungere ad una consona e completa attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti per il comparto urbanistico citato, si intende aggiungere quale alternativa, in aggiunta a quella vigente, anche la possibilità di attuazione dell'area tramite Permesso di Costruire Convenzionato.

2. Incremento della capacità edificatoria in annucleamenti rurali esistenti

- 2.1. *Incremento della capacità edificatoria in AR in Strada Saluzzo*
Si prevede di incrementare la capacità edificatoria di un'attività artigianale esistente, da tempo consolidata sul territorio e attualmente posta all'interno dell'annucleamento rurale esistente lungo Strada Saluzzo, a ovest del territorio comunale. Al fine di poter sviluppare in modo consono e proseguire l'attività esistente, viene richiesta la possibilità di incrementare per una quantità pari a 700 m² di Superficie Coperta l'attuale dotazione. A tal fine viene effettuata una riperimetrazione dell'annucleamento rurale esistente (1.480 m²) ricomprendendo al suo interno i mappali in capo alla medesima proprietà n. 284, 286 e 288 del Fg. 10 del Catasto. Viene, contestualmente, prevista un'area ad uso verde privato inedificabile individuata con lo scopo di creare una zona di filtro tra l'ampliamento dell'attività artigianale e le strutture residenziali esistenti all'interno del medesimo annucleamento. Dal punto di vista urbanistico si calcola l'equivalente territoriale della superficie coperta prevista per l'ampliamento (700 m² di SC) che risulta essere pari a 1.540 m² di ST.
- 2.2. *Incremento della capacità edificatoria in AR in Strada Manta*
Viene previsto un intervento riguardante un'attività artigianale esistente e consolidata sul territorio che si individua in un annucleamento rurale posto a ovest del territorio comunale lungo Strada Manta. Al fine di poter implementare l'attività esistente viene richiesta la possibilità di incrementare la Superficie Coperta assentita sui mappali n. 167 e 172 del Fg. 13 del Catasto, per una quantità pari a 900 m² di SC. Non viene effettuato alcun ampliamento superficiale relativo all'annucleamento rurale esistente. Dal punto di vista urbanistico si calcola l'equivalente territoriale della superficie coperta prevista per l'ampliamento (900 m² di SC) che risulta essere pari a 1.980 m² di ST.

3. Aggiornamenti documentazione di P.R.G

- 3.1. *Aggiornamento vincolo di interesse culturale*
Si interviene su quello che risulta ad oggi essere l'indicazione cartografica di un vincolo apposto ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 42/2004, relativo ai beni di interesse culturale, individuato all'interno di un'area del centro antico in Piazza Re Umberto I, per quanto concerne il caseggiato Boyl presso il Castello, posto all'interno dell'area "di interesse storico-artistico-ambientale" R1. In particolare, viene rivista e aggiornata la perimetrazione

di tale vincolo aggiornando lo strumento di Piano a quanto determinato dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte di cui viene allegata la dichiarazione. Viene altresì individuato il vincolo di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 42/2004 relativa all'area circostante il Caseggiato Boyl presso il Castello, di cui si allega di seguito la dichiarazione.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali della variante espresse sulla base della documentazione presentata

Si ritiene che quanto previsto al punto 2.1 comporterà la perdita, seppur limitata, della risorsa suolo in un'area ad oggi non interessata da attività edificatorie, pertanto nel sottolineare l'importanza della risorsa suolo e del suo mantenimento e ricordando l'obiettivo comunitario di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050¹, sarebbe opportuno che la risorsa perduta venisse compensata attraverso l'individuazione di interventi volti a valorizzare porzioni del territorio comunale di interesse ambientale rilevante.

Per quanto attiene le azioni indicate al punto 1.2, non si entra nel merito trattandosi di variazioni di stretta natura urbanistica, ma si ritiene che l'attuazione di quanto previsto comporterà la perdita irreversibile della risorsa suolo rispetto alle attuali condizioni oltre che la perdita della sua permeabilità nelle aree in questione. Pertanto, si chiede di compensare adeguatamente la risorsa perduta al momento della fase attuativa delle previsioni di piano.

Quanto sopra considerando che le aree indicate:

- sono caratterizzate da una classe di capacità di uso del suolo II²;
- sono inserite in contesti definiti "SV3 - Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche (tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico, art. 33)" e disciplinati dall'art. 32³ del PPR.

Si evidenzia altresì che l'area di cui al punto 2.1:

- È cartografata quale "Area di elevato interesse agronomico" e disciplinata dall'art. 20 delle NdA del PPR⁴;
- È interessata dalla morfologia insediativa m.i.10 "Area rurale di pianura o collina", disciplinata dall'art. 40 delle NdA del PPR⁵.

Si segnala infine che l'ambito di cui al punto 1.2 è caratterizzato da una "Pericolosità L – probabilità di alluvioni scarsa" ai sensi del PGRA, pertanto sembrerebbe che le norme sovraordinate non

¹L'Europa e le Nazioni Unite ci richiamano alla tutela del suolo, del patrimonio ambientale, del paesaggio, al riconoscimento del valore del capitale naturale e ci chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050 (Parlamento Europeo e Consiglio, 2013), di allinearlo alla crescita demografica e di non aumentare il degrado del territorio entro il 2030 (UN, 2015). (Munafò, M. (a cura di), 2020. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2020. Report SNPA 15/20).

²La Commissione ha chiarito che "azzeramento del consumo di suolo netto" significa evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali (Commissione Europea, 2016)" (Munafò, M. (a cura di), 2020. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2020. Report SNPA 15/20).

³Secondo l'art. 26 (comma 3a) del PTR approvato con DCR 122.29783 del 21.07.2011 la pianificazione locale dovrebbe provvedere per i suddetti ambiti a definire azioni volte a "limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità";

⁴Secondo il comma 2 dell'articolo indicato:

"I piani settoriali disciplinano le aree identificate al comma 1 per garantire la loro conservazione attiva, la valorizzazione dei segni agrari e la connettività ecosistemica, [...]"

⁵Secondo il comma 8 dell'articolo indicato in suddette aree "i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti";

⁶Secondo suddetto articolo si dovrebbe contenere la proliferazione insediativa non connessa all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di cui all'art. 20 (art. 40 comma 3 a II, III). Inoltre il comma 5g prevede che entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione locale dovrebbe stabilire normative atte a "consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale".

consentano la realizzazione di quanto indicato. Sarebbe dunque opportuno effettuare i dovuti approfondimenti in merito alla problematica evidenziata, nel rispetto della normativa vigente.

Con particolare riferimento agli interventi indicati per le attività artigianali individuati negli annucleamenti rurali indicati, si prende atto che le modifiche indicate avvengono in zone già urbanizzate, poste in vicinanza ad aree di analoga destinazione e dotate dunque di tutti i servizi necessari, con le urbanizzazioni e le reti infrastrutturali realizzate o facilmente allacciabili. Tuttavia, non conoscendo il tipo di attività in essere, per una maggiore tutela della falda, che in questi ambiti si attesta a pochi metri dal piano campagna, si chiede di gestire in modo ottimale le acque derivanti dal dilavamento meteorico delle superfici scolanti prevedendo, qualora necessario, trattamenti appropriati delle stesse e si chiede inoltre che sia assicurato un idoneo recapito delle acque derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti (di origine meteorica e non), anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Inoltre, considerando la vicinanza delle attività anche con contesti residenziali, sarebbe opportuno effettuare una valutazione di impatto acustico al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi vigenti nei confronti dei recettori sensibili nonché di evitare accostamenti critici.

Preme inoltre sottolineare che i potenziamenti/cambiamenti delle attività in essere dovranno essere preventivamente autorizzati dagli enti competenti ai fini dell'aggiornamento delle autorizzazioni rilasciate.

Si evidenzia la presenza, nei pressi dell'area oggetto di intervento di cui al punto 2.1, di un pozzo probabilmente ad uso irriguo: si chiede di verificare l'attuale funzionalità nonché, ai sensi del Regolamento Regionale 10/R del 29/07/2003 e s.m.i., la compatibilità della destinazione d'uso dell'area in oggetto con la concessione in atto.

Si prende atto che nell'elaborato "*Relazione e rapporto preliminare*" è stata eseguita la verifica di compatibilità della Variante con il PPR e che, a giudizio dei redattori dell'elaborato indicato, l'intervento oggetto di variante risulta del tutto coerente con il dettato normativo del Piano Regionale sopra citato.

4. Conclusioni

A seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito alla Variante Parziale in oggetto, si ritiene che tale previsione non abbia evidenti effetti ambientali tali, da assoggettare la stessa a Valutazione Ambientale Strategica. Si chiede tuttavia di tenere in debita considerazione quanto indicato nel presente contributo.

Si indicano inoltre le seguenti prescrizioni di carattere mitigativo che, se non ancora effettuato, si chiede di inserire nelle NdA del Piano Regolatore e di tenere in considerazione nelle fasi di progettazione degli interventi artigianali e residenziali previsti:

- Prevedere, per tutte le aree di nuova edificazione, una percentuale di superficie da mantenere permeabile (almeno il 30% della superficie totale di ciascuna area) e mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione). Si consiglia di valutare, ove possibile e con attenzione alla falda acquifera superficiale, soluzioni tecniche tese a favorire la permeabilità delle superfici, prevedendo pavimentazioni drenanti (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi e strade a bassa frequentazione) e limitando l'uso del manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio;
- Valutare la necessità di piantumare fasce di vegetazione arborea arbustiva a confine delle aree produttive/artigianali. Tali formazioni vegetali assolvono diverse funzioni ambientali, che spaziano dalla protezione contro le emissioni acustiche e gli inquinanti atmosferici, alla depurazione dei deflussi idrici, fino a quella di habitat per diverse specie faunistiche. Nella scelta delle essenze, si chiede di utilizzare specie autoctone, escludendo quindi le specie alloctone, sia invasive⁶ che non. Le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno

⁶ D.G.R. n. 24-9076 del 27 maggio 2019 *Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17 "Aggiornamento elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-*

- svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili. Prevedere la realizzazione di quinte arboreo arbustive in caso di nuovi edifici che si interfacciano con ambiti agricoli integri;
- Prevedere di dotare gli interventi edilizi di nuova costruzione, se tecnicamente possibile e non determini problematiche di carattere tecnico e/o con la presenza di falda acquifera superficiale, adeguati sistemi per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche. Tali acque potranno essere reimpiegate per usi compatibili quali l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza, per l'impianto antincendio, come sanitari per usi non potabili, etc.;
 - Prevedere per tutti gli interventi di nuova urbanizzazione la presenza di reti fognarie separate (una per le acque reflue derivanti dal metabolismo umano e/o industriali; una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti) e inoltre, se tecnicamente fattibile, prevedere reti duali di adduzione (art. 146 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - I piani e i progetti attuativi di quanto previsto dovranno documentare le modalità di recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l'idoneità dei ricettori previsti;
 - Garantire la funzionalità e la salvaguardia di corpi idrici e opere di presa al fine di evitare di compromettere l'irrigabilità dei terreni ed il mantenimento dell'attuale stato di biodiversità e connettività ecologica;
 - Garantire la sostenibilità energetico-ambientale negli interventi edilizi di nuova costruzione o di interventi su edifici esistenti prevedendo accorgimenti e misure finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche rinnovabili, secondo la normativa vigente;
 - Per l'illuminazione delle aree e dei percorsi di accesso alle aree urbanizzate, prevedere la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione e l'applicazione di regolatori di flusso luminoso;
 - Per le fasi di cantiere, adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l'inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con il territorio;
 - In merito ai rifiuti, verificare la coerenza con le indicazioni e le previsioni contenute nei documenti programmatici regionali quali il *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani*, DCR 19 aprile 2016, n. 140 – 14161 e il *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali*, DCR 16 gennaio 2018, n. 253-2215, e prevedere misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Si ricorda a tal proposito di prevedere la localizzazione di punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni dei rifiuti urbani, quali ad esempio isole interrate, contenitori posizionati a livello del suolo stradale, etc. (al fine di favorire i servizi domiciliari – internalizzati e/o esternalizzati – di raccolta differenziata) nonché di prevedere eventuali infrastrutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quali ad esempio centri di raccolta comunali o intercomunali, centri di raccolta semplificati, etc.;
 - In sede di progettazione, assumere quale riferimento quanto stabilito negli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia"* e negli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"*, approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010, e condurre una valutazione della localizzazione e conformazione dei nuovi edifici con riferimento a possibili impatti con l'avifauna e, nel caso, prevedere accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica;
 - In sede di progettazione seguire, ove opportuno, i disposti del D.P.C.M. del 5/12/1997 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

2975/16 e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".



Sede legale ASL CN1

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
P.IVA 01128930045
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: Dr. Domenico Montù

☎ (+39) 0175 215613

☎ (+39) 0171 1865276

✉ sisp@aslcn1.it

Saluzzo, (data protocollo)

Spett.le

COMUNE di

12030 LAGNASCO CN

alla c.a. *Responsabile Procedimento*
Geom. Eleonora ROSSO

Oggetto: Variante parziale N. 2 al P.R.G.C. — Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Parere sanitario.

Con riferimento alla nota di codesto Comune prot. n. 003280 del 11/06/2021 relativa all'oggetto, registrata a prot. ASLCN1 al n. 0065511 in pari data, dopo esame della documentazione allegata alla medesima, si rileva che per gli interventi in previsione non si evidenziano, per quanto di competenza, problematiche sanitarie tali da richiedere l'assoggettabilità alla V.A.S..

Per quanto riguarda la valutazione dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali/comunali competenti.

Per eventuali informazioni in merito, potrà essere contattato il referente dell'istruttoria: Dott. Gianfranco ZAZZERA - Servizio Igiene e Sanità Pubblica Sede di Saluzzo (Cn) – Tel. 0175.215613.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.



Il Direttore

Dr. Domenico MONTÙ

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PT/GZ/gz



www.aslcn1.it

